



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 DEL 21/07/2022

OGGETTO: ADESIONE AL CONSORZIO CEV. APPROVAZIONE STATUTO E REGOLAMENTI..

L'anno duemilaventidue addi ventuno del mese di luglio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.
Previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GARDONI ALESSANDRO	Presente
BIGAGNOLI BRUNA	Presente
DAL FORNO MARCO	Presente
REMELLI ALESSANDRO	Presente
PAON VERONICA	Presente
BENINI FRANCA	Presente
PEZZO CLAUDIO	Presente
NOCENTELLI EVA	Presente
BANCHIERI SILVIA	Presente
MENINI CESARE	Presente
PAROLINI ANDREA	Assente giustificato
PAROLINI SERENA	Presente
VALBUSA VANIA	Assente giustificato
OLIOSI LEONARDO	Presente
TOSONI ANGELO	Presente
BERTUZZI ENRICO	Presente
FOGLIA FEDERICA	Presente

Presenti n. 15

Assenti n. 2

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. MENINI CESARE – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assunta la Presidenza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ADESIONE AL CONSORZIO CEV. APPROVAZIONE STATUTO E REGOLAMENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Consorzio CEV è un Consorzio di diritto privato con attività esterna ai sensi dell'art. 2602 del C.C. a totale partecipazione pubblica e non rientra nelle forme associative previste dal Testo Unico degli Enti Locali;
- il Consorzio in parola è partecipato da enti pubblici, da IPAB e da Società a loro volta partecipate e esclusivamente da enti pubblici e che nel loro statuto escludano, anche solo in linea teorica, la partecipazione di privati;
- il Consorzio non ha scopo di lucro né alcuna vocazione commerciale;
- il Consorzio CEV, si occupa sin dal 2002 di fornire ai Soci servizi e assistenza per l'energia, garantendo l'abbattimento dei costi d'acquisto della fornitura di energia elettrica, il supporto alla gestione tecnica, la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di progetti in grado di garantire l'efficienza energetica degli impianti;
- oltre a questo, il Consorzio CEV propone una serie di progetti e servizi dedicati ai propri Consorziati che permettono di migliorare le performance dell'Amministrazione, di ridurre le spese a carico dell'Ente e consentono di realizzare iniziative volte all'efficientamento energetico;
- il Consorzio CEV opera anche come Centrale di Committenza, così come previsto dagli artt. 38 e 216 D.Lgs 50/2016, in quanto iscritta al registro AUSA al n. 0000295251, ed ha messo a disposizione gratuitamente per i propri Consorziati una piattaforma per gli acquisti centralizzati destinata allo svolgimento in forma elettronica dei procedimenti di acquisizione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione;
- il Consorzio CEV, nel rispetto dell'art. 3 comma 2 del Codice dei Contratti, ha il ruolo di Amministrazione aggiudicatrice e fornisce attività di centralizzazione delle committenze, svolgendo, come da Statuto, le funzioni relative ai procedimenti acquisizione di lavori, beni e servizi per i propri consorziati;

Considerato che

- i Comuni di Sona, Valeggio sul Mincio, Bardolino, Castelnuovo del Garda, Sommacampagna, Povegliano Veronese e San Pietro in Cariano hanno sottoscritto in data 1/3/2019, una convenzione per la gestione associata della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni con la realizzazione di una Centrale Unificata di Committenza denominata "CUC Custoza Garda Tione", convenzione che è venuta a scadere a far data dal 1/3/2022;
- pur essendo sospeso fino al 30/6/2023 l'applicazione dell'art. 37, comma 4, del Codice, il D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021 ha fatto obbligo ai Comuni non capoluogo di Provincia, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR e PNC, di procedere all'espletamento delle gare attraverso le seguenti modalità:
 - Centrale di Committenza qualificate e soggetti aggregatori;
 - Unione di Comuni, Consorzi e Associazioni;
 - Province e Città metropolitane;
 - Comuni Capoluogo di Provincia;
- il Comune di Valeggio sul Mincio è interessato, pertanto, avendo ricevuto alcuni contributi finanziati con fondi PNRR, ad aderire al Consorzio CEV e ad usufruire del servizio di Centrale di Committenza, in particolare del servizio di gestione integrale di gara, di cui all'art. 24 e segg. del Regolamento della Centrale di Committenza del Consorzio CEV, riservandosi, eventualmente, di ampliare o modificare nel tempo i servizi prescelti, in base alle effettive necessità, non rientrando al momento in nessuna delle situazioni sopra indicate;

Considerato, pertanto, che il Comune di Valeggio sul Mincio valuta, al momento, la necessità di aderire al consorzio CEV per usufruire del servizio di Centrale di Committenza, quale presupposto necessario per rientrare in una delle fattispecie previste dal legislatore al fine di procedere all'affidamento degli acquisti di servizi, forniture e lavori finanziati in tutto o in parte con le risorse provenienti dal PNRR e PNC;

Dato atto che per l'adesione al predetto Consorzio è previsto il versamento di una quota di adesione "una tantum" di € 100 ed il versamento di una quota associativa annuale che, per i Comuni da 10.001 abitanti è pari a € 300 oltre ad una quota variabile correlata al numero di abitanti del Comune calcolati al 31 Dicembre dell'anno precedente, arrotondata ai 10 Euro successivi;

Rilevato che, limitatamente al primo anno, i soci che aderiscono a far data dal 1/7 pagano solo la quota di adesione di Euro 100,00;

Rilevato che le quote relative al servizio di Centrale di Committenza sono quelle allegato sub 1 al Regolamento della Centrale di Committenza;

Visti

- lo Statuto del Consorzio CEV;
- il Regolamento del Consorzio CEV;
- il Regolamento della Centrale di Committenza del Consorzio CEV, documenti che vengono allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Visti altresì:

- D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture” come modificato dal D.Lgs. 56/2017, il DPR 207/2010 Regolamento dei contratti per le parti ancora in vigore e, per quanto compatibile il D.P.R. n. 384/2001;
- Il Testo Unico sull’ordinamento Enti Locali approvato con D. Lgs. n.267/2000 e il D.Lgs. n.118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 42/2009;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 16/05/2022 avente per oggetto “Approvazione schema di bilancio 2022/2024 Allegati al Bilancio di previsione e relativa Nota di aggiornamento del DUP – Revoca G.C.59 del 7/4/2022”
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 19/05/2022 di approvazione del P.E.G. 2022 – 2024 – parte finanziaria;

Ritenuto di proporre l'immediata esecutività della presente deliberazione, considerata l'urgenza di aderire per poter trasmettere gli atti alla Centrale di Committenza e dare tempestivamente inizio alle procedure di gara, tenuto conto dei termini previsti per dare l'affidamento dei lavori;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

- 1) Di approvare la premessa in parte narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di aderire, per le motivazioni indicate in premessa, al Consorzio CEV con sede in Verona e, a tal fine, versare al Fondo consortile la quota di adesione “una tantum” di € 100,00 e, a partire dall’anno 2023, il versamento di una quota associativa annua pari ad € 300 oltre ad una quota variabile correlata al numero di abitanti del Comune di Valeggio sul Mincio, calcolata al 31/12 dell’anno precedente, arrotondata ai 10 Euro successivi e, pertanto, stimata in circa Euro 2.670,00.
- 3) Di approvare lo Statuto, il Regolamento Consortile e il Regolamento di funzionamento della Centrale di Committenza, che vengono allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
- 4) Di inoltrare al Consiglio Direttivo del Consorzio CEV domanda di adesione al medesimo;
- 5) Di precisare che l’adesione avrà decorrenza dalla data di accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo del Consorzio CEV e, in ogni caso, successivamente al corretto invio dei documenti richiesti.
- 6) Di riservarsi, altresì, la possibilità di recedere dal Consorzio mediante lettera raccomandata a/r da inviare al Consorzio CEV almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno sociale, corrispondente all’anno solare, e comunque solo al termine della partecipazione alle iniziative consortili cui il consorziato abbia aderito, salvo che il Consiglio Direttivo autorizzi un’efficacia anticipata.
- 7) Di incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativa Affari Generali, quale Responsabile del servizio e di tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente Provvedimento, precisando che al medesimo sono state assegnate le risorse economiche necessarie al capitolo 1011460/0 “Adesione ad Associazioni istituzionali” del Bilancio 2022 e segg. previsti con la necessaria disponibilità.
- 8) Di dare atto che gli importi delle spese e dei corrispettivi per la remunerazione delle singole procedure di gara per la scelta del contraente verranno inseriti nel quadro economico dell’opera oggetto di appalto da parte del competente RUP.
- 8) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., considerata l’urgenza di aderire per poter trasmettere gli atti alla Centrale di Committenza e dare tempestivamente inizio alle procedure di gara, tenuto conto dei termini previsti per dare

l'affidamento dei lavori.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “**ADESIONE AL CONSORZIO CEV. APPROVAZIONE STATUTO E REGOLAMENTI.**”;

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di tale provvedimento;

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere dell'Organo di revisione sulla proposta consiliare in oggetto (prot. n. 15988 del 16.07.2022);

Visto l'esito della votazione palese, resa per alzata di mano:

consiglieri presenti n. 15

consiglieri votanti n. 11

maggioranza n. 6

voti favorevoli n. 11

voti contrari n. 0

consiglieri astenuti n. 4 (Oliosì – Tosoni – Bertuzzi - Foglia)

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “**ADESIONE AL CONSORZIO CEV. APPROVAZIONE STATUTO E REGOLAMENTI.**”, sopra riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Inoltre, il Consiglio Comunale, in ragione della motivazione indicata all'ultimo punto della proposta approvata, con separata votazione palese, resa per alzata di mano, con voti favorevoli n. 11 , contrari n. 0 su n. 15 consiglieri votanti essendosi astenuti consiglieri n. 4 (Oliosì – Tosoni – Bertuzzi - Foglia).

DELIBERA

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MENINI CESARE

IL SEGRETARIO GENERALE
SCARPARI EMILIO

ALLEGATO "B" AL N. 50.130 DI REPERTORIO E N. 28.868 DI RACCOLTA

---oOo---

STATUTO SOCIALE

---oOo---

1. DENOMINAZIONE

E' costituito un consorzio con attività esterna denominato "CONSORZIO CEV".

2. SEDE

Il consorzio ha sede legale in Verona, all'indirizzo dichiarato, dal Consiglio Direttivo, ex art. 111 ter disp. att. c.c., presso il Registro Imprese. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi secondarie, uffici o recapiti, sia in Italia che all'estero.

3. SCOPO E OGGETTO

3.1 Il Consorzio non ha scopo di lucro, né alcuna vocazione commerciale. Esso si propone di coordinare l'attività dei consorziati e di migliorare la capacità produttiva e l'efficienza fungendo da organizzazione comune per l'attività di acquisto, approvvigionamento, distribuzione, erogazione, vendita e ripartizione tra i consorziati stessi di ogni fonte di energia, nonché la prestazione di servizi funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo di fonti energetiche, anche mediante sistemi di economia circolare;

3.2 In particolare il Consorzio ha per oggetto:

a) l'acquisto in comune, l'approvvigionamento, la distribuzione, la ripartizione di fonti energetiche, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria, anche mediante la stipulazione di contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, per conto dei consorziati;

b) la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica ai consorziati funzionale alla ottimizzazione delle fonti energetiche utilizzate dagli enti e dalle imprese, anche tramite rigenerazione;

c) la costituzione o la partecipazione ad organismi (associativi, consortili, societari) con soggetti aventi le stesse finalità;

d) il coordinamento della propria attività con quella di altri organismi aventi il medesimo oggetto.

3.3 Il Consorzio può compiere tutte le operazioni ed atti, instaurare rapporti ed in genere tutto quanto sia necessario od utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

3.3-bis) Il Consorzio svolge le funzioni relative ai procedimenti di acquisizione di lavori, beni e servizi per i consorziati e comunque tutte le funzioni svolte dai soggetti aggregatori ai sensi delle leggi vigenti.

4. DURATA

4.1 La durata del Consorzio è fissata fino al 31.12.2040 (trentuno dicembre duemilaquaranta), salvo proroghe o anticipi-

pato scioglimento che dovranno essere approvati dall'assemblea dei consorziati con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati prevista per le modifiche del presente statuto.

5. AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI

5.1 Il Consorzio è aperto all'adesione di altri enti pubblici solo su decisione discrezionale ed insindacabile del Consiglio Direttivo; in ogni caso non potranno essere ammessi al Consorzio enti che comportino la partecipazione diretta o indiretta di privati.

5.2 Possono entrare a far parte del Consorzio gli enti pubblici e le società di capitali interamente partecipate da questi, che per l'attività concretamente svolta e per l'esperienza acquisita, possano contribuire alla più proficua realizzazione degli scopi del Consorzio.

5.3 Non possono in ogni caso essere ammesse entità in condizione di dissesto finanziario o che si trovino in stato di liquidazione salvo diversa valutazione del Consiglio Direttivo fondata sulla situazione economico-finanziaria del soggetto richiedente l'affiliazione.

5.4 I soggetti che intendono entrare a far parte del Consorzio debbono rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo. Nella domanda dovranno dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni già assunte e di accettarle integralmente, compresi gli obblighi che da queste scaturiscono.

5.5 L'accoglimento della domanda viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

5.6 Il nuovo consorziato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di ammissione, deve versare il contributo iniziale di partecipazione al fondo consortile nella misura e secondo le modalità previste dal Consiglio direttivo.

6. RECESSO ED ESCLUSIONE

6.1 I Consorziati possono recedere dal Consorzio dandone preavviso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale, corrispondente all'anno solare; il recesso sarà efficace nei confronti del Consorzio l'anno successivo rispetto alla sua tempestiva dichiarazione e comunque solo al termine della partecipazione alle iniziative consortili cui il consorziato abbia aderito, salvo che il Consiglio Direttivo autorizzi un'efficacia anticipata.

6.2 L'esclusione può essere deliberata nei confronti del consorziato che abbia perduto anche uno soltanto dei requisiti indicati dall'art. 5, prescritti per l'ammissione, o che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili o che si sia reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dal presente contratto, dai regolamenti o dalle deliberazioni consortili o da quelle assunte per suo conto

dal consorzio, o che si trovi nelle condizioni indicate dall'art. 5.4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. La decisione ha effetto immediato.

6.3 In caso di recesso o di esclusione il consorziato non avrà diritto alla liquidazione della quota di partecipazione né ad alcun rimborso od indennizzo su contributi versati. Permane, comunque, il diritto del consorzio al pagamento del saldo della quota annua di gestione.

Il consorziato receduto od escluso risponde degli obblighi consortili e di quelli assunti dal consorzio a suo nome prima della data di efficacia della esclusione o del recesso.

6.4 Il consorziato receduto o escluso non avrà diritto di fruire di servizi o di iniziative rispettivamente forniti o portati avanti dal Consorzio e per i propri Soci.

7. FONDO CONSORTILE, CONTRIBUTI INIZIALI, PERIODICI E STRAORDINARI, CORRISPETTIVI FIDEIUSSIONI

7.1 Il fondo consortile è formato dalle quote di partecipazione versate da ciascun consorziato nonché dai beni acquistati con le quote stesse.

7.2 Per i nuovi consorziati, il contributo iniziale può essere adeguato dal Consiglio direttivo. Il contributo iniziale deve essere versato in unica soluzione al momento dell'ingresso del consorziato.

7.3 Oltre al contributo iniziale, ciascun consorziato deve contribuire alle spese del consorzio mediante il versamento di un contributo annuale stabilito dal Comitato Esecutivo, sulla base del conto preventivo approvato dal Consiglio Direttivo su proposta del Comitato Esecutivo, salvo conguaglio a consuntivo. Il contributo annuale potrà essere anche in tutto o in parte commisurato alle utilità percepite dal consorziato per effetto della partecipazione ad iniziative consortili.

7.4 L'Assemblea potrà deliberare altresì contributi straordinari ove il fondo consortile divenga insufficiente per la realizzazione degli scopi dello statuto.

7.5 Il singolo consorziato dovrà altresì rimborsare al consorzio le spese da questo sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente beneficiato.

7.6 Per tutta la durata del consorzio i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo.

8. ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del consorzio:

- a) l'Assemblea dei consorziati;
- b) il Consiglio direttivo e il Comitato Esecutivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) l'Organismo di per il Controllo Analogo.

9. ASSEMBLEA

9.1 L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati. Ciascun

consorziato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro consorziato mediante delega scritta; nessun consorziato può avere più di due deleghe.

9.2 L'Assemblea, di prima e seconda convocazione, è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata contenente l'ora, il giorno e l'ordine del giorno, da inviare almeno 10 giorni prima dalla data fissata; l'assemblea può altresì essere convocata con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai consorziati al domicilio risultante dal libro dei consorziati (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica del Sindaco del Comune, del Presidente della Provincia, del Presidente della Regione o del Presidente dell'Ente Consorziato o, se specificatamente comunicato, allo specifico recapito che sia stato espressamente comunicato dal consorziato e che risulti espressamente dal libro dei consorziati), nonché agli amministratori e, se nominati, ai sindaci effettivi. Non ha diritto di intervento né di voto il consorziato inadempiente agli obblighi statutari.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà degli aventi diritto a voto e delibera a maggioranza degli stessi, mentre in seconda convocazione è costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza dei medesimi. Sono fatte salve le maggioranze diverse contenute nel presente Statuto.

9.3 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario designato dallo stesso presidente anche tra i non soci, e trascritto in apposito libro di cui i consorziati possono prendere visione ed ottenere estratti.

9.4 L'Assemblea è competente a:

- a) eleggere i membri del Consiglio direttivo e il componente dell'Organo di Controllo;
- b) determinare i compensi del Presidente, del Consiglio direttivo, dell'Organo di Controllo e dell'Organismo per il Controllo Analogo;
- c) approvare il bilancio annuale;
- d) emanare direttive al Consiglio Direttivo per il miglior raggiungimento degli scopi consortili;
- e) nominare i liquidatori determinandone i poteri;
- f) deliberare sull'approvazione e modificazione del regolamento interno, proposto dal Consiglio Direttivo;
- g) deliberare sulle modifiche del presente statuto con maggioranza superiore ad un quarto degli aventi diritto al voto in prima convocazione, e superiore un decimo degli aventi diritto al voto in seconda convocazione. La seconda convocazio-

ne può avvenire anche nello stesso giorno, purché fissata ad ora diversa;

h) assumere le deliberazioni di sua competenza previste dall'art. 13 ter.3 che segue.

10. CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 3 (tre) a 9 (nove) membri. Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di esperti. Il Consiglio è investito di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria del consorzio, salvo i poteri spettanti all'Assemblea.

10.2 In caso di dimissioni o di decadenza di un Consigliere, a seguito di tre assenze consecutive, ingiustificate, il Consiglio Direttivo può sostituirlo per cooptazione; gli amministratori nominati mediante cooptazione restano in carica fino alla successiva assemblea, che provvederà a rinnovare il mandato fino alla scadenza del triennio in corso. La decadenza o le dimissioni da Consigliere comportano la contemporanea decadenza o dimissione dal Comitato esecutivo ove costituito.

10.3 I consiglieri durano in carica cinque esercizi e sono rieleggibili. Esso si riunisce almeno tre volte in un anno.

10.4 Il Consiglio Direttivo è competente a:

- a) predisporre ed approvare la proposta di bilancio e di conto preventivo;
- b) nominare, scegliendo tra i propri componenti, il Presidente e due Vice Presidenti;
- c) determinare la misura del contributo annuale ed aggiornare la misura del contributo iniziale;
- d) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del consorzio, salvo quelli riservati, per legge o per la disposizione del presente statuto, alla competenza di altri organi;
- e) deliberare sulle domande di ammissione o di recesso, e sull'esclusione dei consorziati;
- f) nominare eventualmente il Direttore;
- g) nominare eventualmente un comitato tecnico scientifico, costituito anche da esperti esterni al consiglio, fissandone i compensi ed i rimborsi spese;
- h) individuare singoli consorziati, o loro gruppi, al fine di ottimizzare i risultati anche attraverso la stipula di eventuali distinti contratti di acquisto delle fonti energetiche;
- i) assumere le deliberazioni ed iniziative di sua competenza a norma degli artt. 13.ter.3, 13.quater.5, 13.quinques.1 che seguono.

10.5 Il Consiglio, al fine di rendere maggiormente snella la gestione, può nominare un Comitato Esecutivo composto da 3 (tre) membri. Al Comitato Esecutivo, possono essere delegate:

- a) la predisposizione della proposta di bilancio annuale e

del conto preventivo del Consorzio da sottoporre al Consiglio Direttivo;

b) la predisposizione della proposta, da sottoporre al Consiglio Direttivo, del contributo annuale da richiedere ai Consorziati;

c) l'effettuazione della gestione ordinaria del consorzio in esecuzione alle linee guida stabilite dal Consiglio Direttivo;

d) le delibere sulle domande di ammissione e di recesso;

e) l'individuazione dei singoli consorziati o loro gruppi per le finalità previste dal punto g) dell'articolo 10.4 che precede;

f) la definizione degli eventuali compensi da attribuire a suoi membri per gli speciali incarichi da questi esercitati. Il Comitato Esecutivo, che si riunirà tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno, sarà composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti. La Presidenza del Comitato Esecutivo spetterà di diritto al Presidente del Consorzio; il Comitato Esecutivo sarà validamente costituito e delibererà a maggioranza dei suoi membri.

Le attribuzioni spettanti al Comitato esecutivo possono, altresì, essere delegate, da parte del Comitato stesso, al Presidente e/o ad uno più dei membri del Comitato.

10.6 Il Consiglio Direttivo e il Comitato esecutivo sono convocati, presso la sede legale ovvero anche in altro luogo purché in Italia, dal Presidente con raccomandata, telegramma telefax o posta elettronica, da inviare almeno tre giorni prima della riunione, e delibera con la presenza della maggioranza dei membri. In caso di urgenza la convocazione deve essere inviata almeno ventiquattro ore prima. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

10.7 E' possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-

tere i documenti.

11. PRESIDENTE E I VICE PRESIDENTI

11.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

11.2 Al Presidente spetta la rappresentanza sostanziale e processuale del Consorzio.

Egli è competente a:

- a) nominare avvocati e procuratore nei giudizi attivi e passivi di cui al Consorzio è parte;
- b) rilasciare quietanze liberatorie delle somme di denaro, da chiunque ed a qualsiasi titolo, versate al Consorzio;
- c) convocare e presiedere le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo;
- d) dare disposizioni per l'esecuzione delle delibere degli organi consortili;
- e) eseguire gli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo;
- f) vigilare sulla tenuta e la conservazione dei documenti e dei libri del Consorzio.

Egli potrà altresì delegare, mediante procura, la firma e la rappresentanza sociale a terzi anche non soci, ma ciò soltanto per singoli atti nonché per gruppi e/o categorie di atti.

11.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente delegato, la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, dall'assenza o dell'adempimento del Presidente.

12. DIRETTORE

12.1 Il Comitato Esecutivo può nominare un Direttore.

12.2 Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, assiste il Presidente nell'esecuzione delle delibere del Consiglio, dirige tutta l'attività degli uffici e dei servizi consortili. Può assumere i poteri di rappresentanza ed amministrazione attribuiti rispettivamente dal Presidente e dal Comitato Esecutivo.

13. ORGANO DI CONTROLLO

13.1 Qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno, può essere attivato un Organo di Controllo che potrà anche essere incaricato della revisione contabile.

L'Organo di Controllo sarà costituito da un membro effettivo e da uno supplente scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, e saranno eletti dall'Assemblea.

13.2 Per il funzionamento dell'Organo di Controllo si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile che disciplinano il Collegio Sindacale delle società per azioni.

13.BIS. IL CONTROLLO ANALOGO

13.bis.1 Il Consorzio è soggetto al Controllo Analogo dei Consorziati e perciò all'influenza determinante di costoro, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative; tale controllo viene esercitato in via mediata e con-

giunta dai Consorziati, partecipando all'Organismo per il Controllo Analogo, la cui struttura, meccanismo di nomina dei componenti, competenze e funzionamento sono dettagliati negli artt. 13.ter e 13.quater che seguono, nonché nel Regolamento di Funzionamento dell'Organismo.

13.TER. L'ORGANISMO PER IL CONTROLLO ANALOGO

13.ter.1 L'Organismo per il Controllo Analogo è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 15 (quindici), deciso dall'Assemblea e dureranno in carica tre esercizi.

13.ter.2 L'elezione dei membri dell'Organismo di Controllo Analogo avverrà ad opera dei Consorziati riuniti in Assemblee di Area; il perimetro di ciascun Area corrisponderà al territorio di una o più Regioni e ad ogni Area verranno assegnati un numero di seggi nell'Organismo per il Controllo Analogo in proporzione ai Consorziati presenti nell'Area.

13.ter.3 Il perimetro delle Aree ed il numero dei seggi assegnati a ciascuna Area viene stabilito e potrà essere variato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

13.QUATER. COMPETENZE DELL'ORGANO PER IL CONTROLLO ANALOGO

13.quater.1 L'Organismo per il Controllo Analogo rende pareri preventivi obbligatori, vincolanti e non, pareri preventivi facoltativi non vincolanti ed inoltre a lui competono specifiche prerogative.

13.quater.2 L'Organismo per il Controllo Analogo rende pareri preventivi obbligatori e vincolanti sulle seguenti materie:

- i. piani o programmi strategici;
- ii. la modifica dell'oggetto sociale e, più in generale, ogni modifica dello Statuto;
- iii. trasferimento della sede sociale o delle sedi secondarie o soppressione di taluna di quest'ultime;
- iv. budget annuali di esercizio e programmi di investimento;
- v. operazioni societarie straordinarie;
- vi. operazioni finanziarie di rilevante entità che impegnino il Consorzio per oltre un quinquennio;
- vii. l'attivazione di nuovi servizi che implicino un impegno economico finanziario di rilevante entità.

13.quater.3 L'Organismo per il Controllo Analogo rende pareri preventivi obbligatori ma non vincolanti sui bilanci di esercizio.

13.quater.4 L'Organismo per il Controllo Analogo, fuori dai casi di cui ai commi 13.quater.1 e 13.quater.2 che precedono, rende pareri preventivi facoltativi non vincolanti sulle questioni che gli vengono sottoposte.

13.quater.5 L'Organismo per il Controllo Analogo viene chiamato a rendere i pareri sia obbligatori che facoltativi dal Consiglio Direttivo.

13.quater.6 All'Organismo per il Controllo Analogo competono le seguenti prerogative:

i. viene notiziato delle convocazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo, gli vengono fatti conoscere gli ordini del giorno nonché le deliberazioni assunte da Assemblea e Consiglio Direttivo;

ii. riceve una relazione annuale dal Consiglio Direttivo sull'andamento della gestione;

iii. si confronta a sua discrezione con l'Organo di Controllo e con l'Organo di Vigilanza (ove attivati);

iv. può chiedere la revoca di deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo in contrasto con pareri obbligatori vincolanti che abbia reso;

v. può delegare un suo componente a visitare gli uffici del Consorzio prendendo informazioni; le visite dei delegati dell'Organismo per il Controllo Analogico saranno concordate con il Direttore del Consorzio.

13.QUINQUIES. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

13.quinquies.1 Le disposizioni sul Controllo Analogico (di cui agli artt. 13.bis, 13.ter e 13.quater che precedono) entreranno in vigore dopo che il Consiglio Direttivo abbia adottato il Regolamento per il Funzionamento dell'Organismo per il Controllo Analogico e che, su impulso del Consiglio Direttivo, siano stati eletti i membri dell'Organismo conformemente al disposto dell'art. 13.ter.2 che precede.

14. BILANCIO

14.1 Gli esercizi annuali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno: alla fine di ogni anno solare il Comitato Esecutivo predisporrà un bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, al controllo del Collegio Sindacale, se nominato, e all'approvazione dell'Assemblea dei consorziati.

14.2 L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio non può essere suddiviso fra i consorziati, ma deve essere destinato all'incremento del fondo consortile.

15. SCIoglimento

15.1 Il Consorzio può essere sciolto anche nell'ipotesi in cui il numero dei consorziati si riduca in modo tale da rendere impossibile il rispetto dei requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente. In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

15.2 Le attività residue dopo l'estinzione di tutte le passività saranno divise tra i consorziati secondo le modalità fissate dall'Assemblea.

16. CLAUSOLA ARBITRALE

16.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i consorziati ovvero fra i consorziati e il Consorzio, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno decise da un Collegio Arbitrale, compo-

sto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dei Dottori Commercialisti nel cui ambito ha sede il Consorzio. Nel caso di mancata nomina nei termini, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del tribunale nel cui Circondario ha sede la società. Gli arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente.

16.2 Il Collegio Arbitrale è domiciliato presso la sede della società e deciderà secondo diritto con il rispetto delle norme, anche procedurali, previste in tema di arbitrato rituale dagli art. 806 e seguenti del c.p.c. Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

16.3 Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci e con la maggioranza di almeno i due terzi dei consorziati.

F.to Andrea Augusto Tasinato

F.to Claudio Berlini notaio

Copia conforme all'originale e suoi allegati.

Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla Legge.

Legnago, lì



REGOLAMENTO CONSORTILE DEL CONSORZIO ENERGIA VENETO

Art. 1 – CONSORZIO ENERGIA VENETO

- 1.1. Il Consorzio Energia Veneto, di seguito anche solo Consorzio CEV, coordina l'attività degli Enti in relazione all'approvvigionamento delle fonti di energia, all'ottimizzazione dell'utilizzo delle stesse e svolge tutte le funzioni relative ai procedimenti di acquisizione di lavori, beni e servizi per i propri Soci.
- 1.2. Il Consorzio è strutturato per sottoscrivere i contratti di acquisto di fonti energetiche per conto dei Soci, fornire agli stessi consulenza e svolgere tutte le funzioni relative ai procedimenti di acquisizione di lavori, beni e servizi.
- 1.3. Il Consorzio, compatibilmente con le risorse a disposizione, propone ai Soci progetti soprattutto in tema di consumi ma non solo, tramite l'efficienza energetica e l'innovazione degli impianti nonché l'adesione a progetti nazionali ed europei che siano considerati di interesse per i Soci.
- 1.4. Il Consorzio, compatibilmente con le risorse a disposizione, si attiva per la produzione d'energia da Fonti Rinnovabili, al fine di ridurre la quantità d'energia acquistata dall'Ente Socio, perseguendo l'obiettivo dell'autosufficienza energetica.
- 1.5. Il Consorzio CEV, compatibilmente con le risorse a disposizione, si attiva per divulgare una nuova cultura dell'energia nell'Ente Socio, stimolando l'acquisizione di conoscenze e competenze utili a recepire le opportunità del settore energetico e promuovendo la formazione necessaria a gestirne la costante evoluzione.
- 1.6. Il Consorzio CEV, compatibilmente con le risorse a disposizione, si attiva per migliorare e innovare la gestione degli approvvigionamenti delle Pubbliche Amministrazioni aderenti al Consorzio, sviluppando processi centralizzati di acquisizione grazie all'utilizzo di tecnologie avanzate e promuovendo la formazione necessaria a gestirne la costante evoluzione.

Art. 2 – IL SOCIO CEV

- 2.1. Il Socio, con l'adesione al Consorzio CEV, potrà, aderendo ai servizi proposti dal Consorzio, delegare lo stesso all'acquisto di fonti energetiche ed in generale all'acquisizione di beni, servizi e lavori.
- 2.2. Il Socio coinvolge il Consorzio CEV, quale "Referente per l'Energia", in tutte le iniziative relative all'energia, in particolare informandolo delle opportunità del mercato e delle iniziative e programmi dell'Ente, relativi all'autoproduzione d'energia, all'efficienza energetica, all'acquisto di beni e servizi legati all'energia.
- 2.3. Il Socio coinvolge il Consorzio CEV, quale "Referente per gli acquisti", in tutte le iniziative relative agli acquisti, in particolare informandolo delle opportunità del mercato e delle iniziative e programmi dell'Ente.

Art. 3 – ACCETTAZIONE NUOVO SOCIO

Il Consiglio Direttivo, esaminate le "Domande di Ammissione", ammette al Consorzio gli Enti pubblici in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto Sociale. Pertanto, fatto salvo quanto stabilito all'art. 5 dello Statuto, la "Domanda di ADESIONE", diretta o indiretta tramite altro Ente di appartenenza, deve riportare:

- i dati amministrativi e tecnici generali del Consorziato;
- la dichiarazione di accettare lo statuto ed il presente regolamento, di avere adempiuto con regolarità ai pagamenti delle fatture relative a fonti energetiche negli ultimi 3 anni e di non essere in condizione di dissesto finanziario;
- la dichiarazione del servizio o fornitura a cui intende aderire.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre facoltà di richiedere ulteriore documentazione quale ad es. copia del bilancio preventivo e consuntivo degli ultimi due esercizi ed ogni altra utile informazione sulla solvibilità del Consorziato. Con l'acquisizione della qualifica di Consorziato, l'Ente pubblico ammesso al Consorzio ha diritto di beneficiare del servizio o fornitura richiesto alle condizioni applicate dal Consorzio.

Il Consiglio Direttivo approva per i servizi forniti dal Consorzio regolamenti e/o convenzioni, condizioni, che disciplinano il funzionamento di tali servizi.

Consorzio Energia Veneto in sigla CEV

Sede legale e operativa: Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona

Reg.Impr.VR/C.F./P.I. 03274810237 - REA 323620

Tel. 045 8105097 - Fax 045 8359618 - info@consorziocev.it - info@pec.consorziocev.it - www.consorziocev.it



Art. 4 - OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

- 4.1. Nel caso di adesione del Socio alle forniture energetiche il Socio si impegna, per la durata del proprio affidamento, a rispettare le condizioni contrattuali previste dai singoli contratti/accordi quadro stipulati dal Consorzio CEV con i propri Fornitori.
- 4.2. Il Socio fornisce al Consorzio CEV le informazioni ed i dati che verranno richiesti e quelli necessari per il buon proseguimento degli scopi consortili, dando altresì pieno consenso allo stesso Consorzio CEV al trattamento, strettamente pertinente alle finalità consortili, di tutti i dati trasmessi dallo stesso Consorziato o acquisiti dai fornitori o dai gestori dei servizi accessori, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.
- 4.3. Il Socio deve provvedere con regolarità al pagamento delle quote associative ed anche di tutti gli acquisti effettuati dal Consorzio CEV, in nome e per conto del Socio stesso. Il mancato rispetto delle scadenze determina le condizioni idonee all'applicazione dell'art. 6 dello Statuto.
- 4.4. Il Socio comunicherà tempestivamente al Consorzio eventuali variazioni dei servizi offerti a cui intende aderire.
- 4.5. Nell'ottica di massimo contenimento dei costi di gestione, nonché dell'applicazione di tecnologie rispettose dell'ambiente e del risparmio energetico, il Socio ed il Consorzio CEV stabiliscono di utilizzare la posta elettronica, anche certificata, per l'invio delle comunicazioni e delle fatture.

Art. 5 – ASSISTENZA E SERVIZI

- 5.1. Il Consorzio CEV presta ai Consorziati una serie di servizi di consulenza programmati dal Consiglio Direttivo. La consulenza di professionisti convenzionati è fornita con le modalità ed i costi riportati nella relativa convenzione.
- 5.2. Il Consorzio CEV presta, ai Soci che ne fanno richiesta, assistenza amministrativa e tecnica per progetti promossi dal consorzio e per i procedimenti di acquisizione di lavori, beni e servizi.

Art.6 – RECESSO ED ESCLUSIONE

Richiamato integralmente e ferme le disposizioni previste in tema di recesso ed esclusione dal Consorzio CEV, contenute nell'art.6 dello Statuto Sociale, il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'immediata esclusione del Socio dal Consorzio anche nei seguenti casi, in quanto considerati una dimostrazione della incapacità di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili ovvero inadempimento alle obbligazioni consortili:

1. mancata corresponsione delle quote consortili e/o del corrispettivo per servizi erogati dal Consorzio CEV o a mezzo del Consorzio CEV;
2. il sopravvenire, durante la qualifica di Socio, della condizione di dissesto finanziario;

Art. 7 – QUOTE ASSOCIATIVE

Ogni Socio è tenuto al versamento di una quota associativa.

Le quote associative sono stabilite dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo dell'anno di variazione ed hanno validità fino a nuova modifica.

E' facoltà del Consiglio Direttivo stabilire eventuali deroghe totali o parziali e deliberare eventuali contributi aggiuntivi relativi a contratti e/o forniture specifiche.

Art. 8 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONSORTILE

Consorzio Energia Veneto in sigla CEV

Sede legale e operativa: Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona

Reg.Impr.VR/C.F./P.I. 03274810237 - REA 323620

Tel. 045 8105097 - Fax 045 8359618 - info@consorziocev.it - info@pec.consorziocev.it - www.consorziocev.it



Le modifiche al presente Regolamento consortile dovranno essere effettuate con l'approvazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 9 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO CONSORTILE

Il Regolamento Consortile ha efficacia dalla data di sottoscrizione dello stesso e si applica a tutti i contratti stipulati dal Consorzio CEV in corso a tale data.

Art. 10 – DISPOSIZIONE DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si rimanda allo Statuto Sociale.

Consorzio Energia Veneto in sigla CEV

Sede legale e operativa: Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona

Reg.Impr.VR/C.F./P.I. 03274810237 - REA 323620

Tel. 045 8105097 - Fax 045 8359618 - info@consorziocev.it - info@pec.consorziocev.it - www.consorziocev.it



REGOLAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

Articolo 1 - Oggetto

1. Il Consorzio CEV (più avanti anche solo Consorzio o CEV), nella sua attività di assistenza e supporto all'azione degli Enti Consorziati (più avanti anche solo Enti, singolarmente Ente), svolge esclusivamente a favore di detti Enti le attività di centralizzazione della committenza e le attività a queste ausiliari, coerentemente con l'obiettivo di migliorare e innovare la gestione degli approvvigionamenti delle Pubbliche Amministrazioni aderenti al Consorzio, sviluppando processi centralizzati di acquisizione grazie anche all'utilizzo di tecnologie avanzate, fornisce servizi di gestione degli appalti ed uno strumento telematico (più avanti anche solo Piattaforma Acquisti del CEV o Piattaforma) per l'espletamento delle procedure per la scelta del contraente da parte degli Enti nel rispetto della normativa vigente.
2. Il CEV opera a mezzo dell'Ufficio Acquisti che gestisce la Centrale di Committenza – così come definita dall'art.3, comma 1, lettera *i*) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i - in nome e per conto degli Enti che ne facciano richiesta, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
3. In generale l'Ufficio Acquisti del CEV nell'interesse degli Enti fornisce il servizio di gestione appalti nell'ambito dei contratti pubblici ed utilizzando una piattaforma telematica.
4. Il presente Regolamento si compone delle seguenti sezioni:
 - i*) le regole generali;
 - ii*) regole relative alle procedure gestite in autonomia dagli Enti;
 - iii*) regole relative alle procedure per cui si svolge l'analisi documentale;
 - iv*) regole relative alle procedure gestite in collaborazione dagli Enti ed il CEV;
 - v*) regole relative alle procedure gestite integralmente dal CEV.

Sezione I – Regole generali

Articolo 2 – Ruolo e Responsabilità del CEV

1. CEV opera nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici di fornitura, servizi e lavori sia sotto che sopra la soglia comunitaria.
2. All'interno della Piattaforma, CEV gestisce, anche per conto degli Enti, un albo fornitori contenente l'elenco di Operatori Economici qualificati interessati a partecipare alle procedure di acquisto. Il Consorzio provvede a svolgere una costante attività di verifica, controllo e aggiornamento dei contenuti della Piattaforma. La Piattaforma viene adeguata ed aggiornata alle novità normative, nei tempi tecnici necessari e, quindi, compatibilmente alla realizzazione e rilasci del fornitore del sistema e-procurement.
4. CEV mette a disposizione degli Enti un servizio qualificato di assistenza nell'utilizzo dell'albo fornitori e, comunque, della Piattaforma per le procedure di approvvigionamento – i cui riferimenti sono presenti nell'homepage della Piattaforma stessa – quale supporto sia nella fase di adesione, sia nella fase di utilizzo della Piattaforma, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30.
5. CEV provvede a svolgere un servizio di gestione delle procedure di approvvigionamento degli Enti per la predisposizione delle proprie gare e per la diffusione sul territorio dell'e-Procurement.

Consorzio CEV

Sede legale e operativa: Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona

Reg.Impr.VR/C.F./P.I. 3274810237 - REA 323620

Tel. 045 8105097 - Fax 045 8359618 - info@consorziocev.it - info@pec.consorziocev.it - www.consorziocev.it



Articolo 3 - Accesso alla Piattaforma

1. La Piattaforma è normalmente accessibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.00. In ogni caso l'accesso sarà consentito in qualsiasi momento in cui la Piattaforma risulterà accessibile e regolarmente funzionante, e dunque anche in orari o giornate diverse da quelle sopraindicate.
2. Gli Enti che facciano uso della Piattaforma, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al sistema potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.
3. Eventuali interventi programmati di manutenzione, aggiornamento, correzioni, che potranno precludere l'utilizzo della Piattaforma saranno comunque previamente comunicati, ove possibile con congruo anticipo, per mezzo della Piattaforma medesima.

Articolo 4 – Adesione al servizio di gestione delle procedure

1. Gli Enti richiedono all'inizio di ciascun anno consortile l'adesione al servizio di gestione delle procedure indicando il livello di servizio di cui vogliono usufruire inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica info.stazioneappaltante@consorziocev.it. La gestione e la programmazione delle procedure avverrà in accordo con l'Ufficio Acquisti del Consorzio CEV.
2. Nella sua qualità di Centrale di Committenza, per le attività ulteriori di cui al precedente art. 1, comma 4, lettere *ii*), *iii*), *iv*) e *v*), sarà dovuta dall'Ente per l'adesione al servizio di gestione delle procedure una quota annuale consortile, diversificata secondo quanto stabilito al successivo art. 5.
3. Fermo restando che l'utilizzo della Piattaforma e dei servizi prestati dal CEV sono riservati esclusivamente agli Enti consorziati del CEV stesso, gli enti non consorziati, per poter accedere alla Piattaforma ed alle eventuali ulteriori attività, devono preliminarmente procedere alla adesione al CEV, inoltrando la Domanda di Adesione al Consorzio e solo a seguito della relativa accettazione potranno accedere ai servizi disciplinati dal presente Regolamento.
4. Il CEV provvederà a richiedere all'Ente la compilazione di un *form* contenente dati relativi ai referenti dell'Ente abilitati ad usare la Piattaforma (di seguito anche solo "Utente" o "Utenti") e a creare il profilo dell'Ente all'interno della Piattaforma.
5. È possibile modificare i dati forniti in fase di adesione da parte dell'Ente, sospendere l'utente/i o revocare l'adesione inviando una PEC alla casella di cui all'articolo 10 comma 1 *ii*). La revoca sarà efficace solo nel momento in cui tutti i processi di gara banditi dall'Ente siano chiusi e, comunque, entro e non oltre 6 mesi dalla richiesta di revoca da parte dell'Ente.
6. Le credenziali che consentono all'Utente l'accesso e l'utilizzo della Piattaforma sono personali e segrete, devono essere conservate con la massima diligenza e devono essere utilizzate sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo tale da non recare pregiudizi alla Piattaforma, agli Utenti ed ai terzi.
7. L'Utente, in caso di sottrazione, furto, smarrimento, uso abusivo delle proprie credenziali, deve darne tempestiva comunicazione al CEV, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica di cui all'articolo 10 comma 1 *ii*); il Consorzio provvederà ad adottare le iniziative del caso.

Consorzio CEV

Sede legale e operativa: Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona

Reg.Impr.VR/C.F./P.I. 3274810237 - REA 323620

Tel. 045 8105097 - Fax 045 8359618 - info@consorziocev.it - info@pec.consorziocev.it - www.consorziocev.it



Articolo 5 – Servizio di gestione delle procedure

1. L'utilizzazione dei servizi di cui al precedente art. 1, comma 4, lettere *ii), iii), iv) e v)*, è con oneri a carico degli Enti aderenti ai servizi, così come determinati in allegato *sub 1*.
2. Gli oneri per i servizi ed a copertura dei soli costi sopportati dal CEV, sono da intendersi annuali per il livello di servizio effettivamente reso, ciò anche in ragione di quanto stabilito in tema di incentivi per le attività svolte dal personale del CEV, nella sua qualità di centrale di committenza.
3. Gli oneri vengono determinati annualmente con la definizione della quota consortile dal Consiglio Direttivo del CEV.
4. Il CEV si riserva di convenire in via preventiva con l'Ente, in ragione di motivate e straordinarie esigenze, servizi specifici. Le modalità di pagamento saranno concordate con il CEV.

Articolo 6 – Quota consortile del servizio di gestione delle procedure

1. Gli oneri del servizio, come da allegato *sub 1*, saranno corrisposti annualmente dall'Ente attraverso la quota consortile che potrà essere aggiornata sulla base del livello di servizio richiesto ed effettivamente reso.

Articolo 7 - Garanzia e manleva

1. Gli Enti si impegnano a tenere indenne e a manlevare CEV da qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferti a causa di un utilizzo improprio o scorretto della Piattaforma e, comunque, a causa di qualsiasi violazione della normativa vigente inclusa la violazione di privative industriali e di autore.
2. CEV non assume alcuna responsabilità per i malfunzionamenti o le impossibilità di collegamento o di connessione con la Piattaforma derivanti da cause indipendenti dalla infrastruttura tecnologica della Piattaforma medesima.
3. Fatto salvo il caso di dolo o colpa grave, in nessun caso CEV potrà essere ritenuto responsabile per danni diretti e/o indiretti derivanti dall'uso della Piattaforma da parte dell'Ente.

Articolo 8 - Modifiche al presente documento

1. CEV si riserva il diritto di apportare al presente Regolamento tutte le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune, nel rispetto delle regole di trasparenza, correttezza ed imparzialità dell'azione amministrativa. Ogni modifica del presente Regolamento verrà comunicata agli Enti a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di cui all'articolo 10 comma 1 *i*).

Articolo 9 - Riservatezza dei dati

1. I singoli Enti sono titolari del trattamento dei dati personali comunicati dai propri Utenti e dagli Operatori Economici ai fini della partecipazione alle procedure di gara svolte tramite la Piattaforma.
2. Le informazioni e/o i dati in qualunque modo resi e/o raccolti nella Piattaforma verranno utilizzati esclusivamente per la fruizione di questa da parte degli Enti e a fini statistici e divulgativi da parte del CEV. Le informazioni non saranno diffuse o comunicate a terzi senza il preventivo consenso dei titolari dei dati,

Consorzio CEV

Sede legale e operativa: Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona

Reg.Impr.VR/C.F./P.I. 3274810237 - REA 323620

Tel. 045 8105097 - Fax 045 8359618 - info@consorziocev.it - info@pec.consorziocev.it - www.consorziocev.it



salvo tuttavia il caso in cui il CEV debba ottemperare a obblighi regolamentari o di legge o a richieste di Autorità alle quali non si possa opporre rifiuto, oppure tali informazioni siano già di dominio pubblico o siano divenute di dominio pubblico per cause diverse dalla violazione degli obblighi di riservatezza stabiliti dal presente articolo.

Articolo 10 - Domiciliazione

1. Ai fini del presente Regolamento e delle attività ivi previste e disciplinate:
 - i. l'Ente è domiciliato presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificato indicato nel form di cui è parola all'articolo 4 comma 4.
 - ii. Il CEV è domiciliato presso il seguente indirizzo di posta elettronica rup@pec.consorzioccev.it.

Articolo 11 - Normativa

1. Le procedure gestite dai singoli Enti e dal CEV, saranno svolte nel rispetto e in conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente sui contratti pubblici di servizi, forniture e lavori e ai principi stabiliti dalla normativa nazionale e comunitaria, in materia di procurement, nonché al presente Regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica il Codice dei Contratti Pubblici – D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 12 - Foro Competente

1. Qualunque controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione del presente regolamento, qualora non compete all'Autorità Giudiziaria Amministrativa, sarà decisa in via esclusiva dal Tribunale di Verona.

Sezione II – Regole relative alle procedure gestite in autonomia dagli Enti

Articolo 13 – Attività svolta in totale autonomia

1. L'Ente, tramite i propri Utenti, utilizza la Piattaforma ai fini di gestire le procedure di scelta del contraente sotto la propria direzione ed esclusiva responsabilità.
2. È cura dell'Ente predisporre la documentazione necessaria per l'espletamento della singola procedura e assicurare il rispetto delle normative tutte applicabili. Sarà cura dell'Ente conservare gli atti di gara. L'Ufficio acquisti del CEV svolge formazione sull'utilizzo della Piattaforma, fornisce la modulistica standard che ha in uso, a richiesta e previa disponibilità del CEV, verifica l'inserimento informatico della procedura sulla Piattaforma e supporta gli Operatori Economici in fase di presentazione dell'offerta.
3. Espletata la gara, l'Ente procede anche all'aggiudicazione e alla stipula del contratto con l'aggiudicatario.
4. La valutazione circa l'idoneità delle funzionalità della Piattaforma ai fini dello svolgimento di ciascuna procedura è rimessa alla verifica ed alla decisione dell'Ente, che dovrà provvedere alla preventiva analisi delle caratteristiche e delle modalità di funzionamento della Piattaforma accertandone l'adeguatezza e la conformità rispetto alle specifiche prescrizioni legislative e regolamentari che disciplinano le proprie procedure di affidamento.

Consorzio CEV

Sede legale e operativa: Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona

Reg.Impr.VR/C.F./P.I. 3274810237 - REA 323620

Tel. 045 8105097 - Fax 045 8359618 - info@consorzioccev.it - info@pec.consorzioccev.it - www.consorzioccev.it



SEZIONE III - Regole relative alle procedure per cui si svolge l'analisi documentale

Articolo 14 – Attività di revisione da parte del CEV

1. È facoltà dell'Ente che gestisca in autonomia una procedura a norma dell'art. 13 che precede, richiedere la revisione degli atti di gara da parte del CEV, il quale svolgerà l'analisi documentale e curerà anche l'inserimento della procedura in Piattaforma;

SEZIONE IV - Regole relative alle procedure gestite in collaborazione dagli Enti ed il CEV

Articolo 15 – Generalità

1. Gli Enti, previa individuazione delle opere da realizzare e/o dei beni e servizi da acquisire, procedono all'adozione di tutte le determinazioni preliminari necessarie all'indizione della gara, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- adozione della determinazione a contrarre comprensiva dell'impegno di spesa;
- nomina del RUP dell'Ente per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione;
- l'adozione degli atti di approvazione dei progetti qualora presenti.

2. Gli Enti comunicano con il CEV esclusivamente tramite il proprio RUP.

3. Il CEV fornisce la propria attività anche ai fini delle determinazioni preliminari.

4. Redatti gli atti di gara in collaborazione con il CEV, l'Ente attiva la procedura di affidamento di lavori, forniture e servizi trasmettendo gli atti stessi al seguente indirizzo di posta elettronica certificata rup@pec.consorzioccv.it.

Gli atti indispensabili alla pubblicazione della procedura e che dovranno essere trasmessi al CEV sono:

a) la determinazione a contrarre, recante l'indicazione e la motivazione delle modalità di scelta del contraente, la definizione del criterio di aggiudicazione e relativa motivazione, l'individuazione del RUP e la dichiarazione che in capo a quest'ultimo sussistono tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, con specifico riguardo alle procedure ad invito o comunque sotto soglia comunitaria, la determinazione a contrarre, deve contenere i criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento;

b) il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo con tutti gli elaborati progettuali (capitolato d'oneri, progetto tecnico, costi di sicurezza e/o PSC o DUVRI ecc.), il quadro economico, lo schema di contratto;

c) L'intera documentazione di gara indicando anche la pubblicità legale obbligatoria che si intende effettuare;

Consorzio CEV

Sede legale e operativa: Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona

Reg.Impr.VR/C.F./P.I. 3274810237 - REA 323620

Tel. 045 8105097 - Fax 045 8359618 - info@consorzioccv.it - info@pec.consorzioccv.it - www.consorzioccv.it



d) fino alla costituzione dell'Albo ANAC relativo ai Commissari di gara, l'impegno a comunicare all'indirizzo PEC rup@pec.consorzioccev.it la proposta di nomina dei membri della Commissione giudicatrice, che avverrà ad opera del CEV, alla scadenza del termine di ricezione delle offerte.

e) l'elenco degli operatori economici che intende invitare laddove la legge ammetta la procedura ad invito, salvaguardando la segretezza degli invitati. Le motivazioni che determinano la procedura ad invito devono risultare espressamente nella determinazione a contrarre.

Articolo 16 – Compiti dell'Ente

1. Sono compiti dell'Ente:

- a) la redazione, verifica e validazione dei progetti, qualora presenti, corredati di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente;
- b) la trasmissione al CEV dei documenti propedeutici all'espletamento della procedura di scelta del contraente.
- c) provvedere alla pubblicità legale ed ai relativi pagamenti;
- d) la stipula del contratto con l'aggiudicatario e la gestione di tutti gli adempimenti successivi relativi all'esecuzione dello stesso, ivi comprese tutte le comunicazioni previste dalla normativa vigente;
- e) la trasmissione alle Autorità Preposte (es. ANAC, osservatori regionali) di ogni informazione sull'esecuzione dei contratti stipulati a seguito delle procedure di gara gestite dal CEV;
- f) la gestione degli appalti e le verifiche in fase di esecuzione compresa la nomina del direttore lavori, ove necessario.

2. CEV non sarà in alcun modo responsabile di eventuali ritardi nell'avvio delle procedure di scelta del contraente in caso di incompletezza e/o erroneità della documentazione fornita dagli Enti.

Articolo 17 - Oneri dell'Ente

1. In ogni ipotesi di utilizzazione della Piattaforma, e, comunque, dei servizi della centrale di committenza, sono a carico dell'Ente i seguenti oneri:

- a) Il contributo all'ANAC;
- b) costi di registrazione dei contratti;
- c) costi per la pubblicità legale;
- d) nel rispetto della normativa vigente, eventuali costi sostenuti per lo svolgimento delle attività della commissione di gara.

Articolo 18 - Compiti del CEV

1. Il CEV procede su incarico scritto dell'Ente ad espletare l'attività di gara.

L'attività verrà prestata in base all'ordine delle richieste pervenute al CEV e delle priorità, previa verifica della completezza e conformità alla normativa della documentazione;

Consorzio CEV

Sede legale e operativa: Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona

Reg.Impr.VR/C.F./P.I. 3274810237 - REA 323620

Tel. 045 8105097 - Fax 045 8359618 - info@consorzioccev.it - info@pec.consorzioccev.it - www.consorzioccev.it



2. La Centrale di Committenza non opera alcun tipo di controllo di merito sugli elaborati di natura tecnica per i quali resta la responsabilità esclusiva del progettista e/o suoi incaricati e, comunque, dell'Ente.

3. La Centrale di Committenza procede a:

- a) nominare il RUP per la fase di affidamento su indicazione dell'Ente;
- b) abilitare presso l'ANAC il RUP della fase di affidamento;
- c) recepire gli atti tecnici relativi alla procedura, riservandosi di verificarne la correttezza e legittimità;
- d) concorrere alla redazione degli atti di gara;
- e) inserire in Piattaforma la procedura;
- f) mettere a disposizione degli operatori economici un servizio di Customer Support che guidi l'Operatore Economico dall'iscrizione all'Albo fornitori fino alla presentazione dell'offerta;
- g) fornire supporto al RUP e alla commissione giudicatrice;
- h) verificare i verbali di gara;
- i) adottare la determinazione di proposta di aggiudicazione come da verbali di gara;
- l) supportare il RUP della fase di affidamento negli adempimenti telematici connessi alla pubblicità legale ed alla stipula contrattuale.

4. Il CEV si riserva di non dar corso all'incarico conferitogli dall'Ente qualora:

- a) rilevi delle irregolarità o illegittimità nei provvedimenti degli Enti, nelle azioni dei RUP o nei documenti trasmessi per l'indizione e svolgimento dei procedimenti di gara;
- b) l'Ente non abbia rispettato il presente Regolamento.

Articolo 19 - Il Responsabile Unico del Procedimento

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione verrà individuato e nominato dall'Ente conformemente a quanto dispone l'art. 31 del D.Lgs 50/2016.

2. Il RUP per la fase di affidamento sarà designato dall'Ente e nominato dal CEV e dovrà essere in possesso delle qualità previste dalla normativa sui Contratti Pubblici.

3. Il RUP della fase di affidamento ha il compito di verificare e controllare gli atti di gara ed assicurare il regolare andamento ed il rispetto delle norme per ogni procedura ad esso affidata, agendo:

- con le proprie credenziali presso l'ANAC, nell'acquisizione del CIG Master (codice identificativo gara);
- proponendo l'aggiudicazione della gara;
- effettuando il controllo dei requisiti in capo all'aggiudicatario;
- effettuando le comunicazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente.

4. Il RUP della fase di affidamento dovrà obbligatoriamente presenziare ad ogni seduta pubblica e riservata della Commissione, comunicando alla Centrale di Committenza, tramite l'indirizzo PEC rup@pec.consorziocev.it eventuali criticità emerse durante le attività della Commissione stessa.

5. Il RUP della fase di affidamento rilascia preliminarmente alla nomina, apposita dichiarazione attestante l'assenza di cause di conflitto di interesse o di incompatibilità, ovvero cause di astensione.

6. Qualora una delle condizioni di incompatibilità dovesse sorgere in capo al RUP della fase di affidamento successivamente alla sua nomina, questi è tenuto a comunicare il sopraggiungere della condizione di incompatibilità, in qualsiasi fase dell'attività di valutazione.

Consorzio CEV

Sede legale e operativa: Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona

Reg.Impr.VR/C.F./P.I. 3274810237 - REA 323620

Tel. 045 8105097 - Fax 045 8359618 - info@consorziocev.it - info@pec.consorziocev.it - www.consorziocev.it



Articolo 20 – Nomina della Commissione giudicatrice

1. Fino all'attivazione e definizione del funzionamento dell'Albo ANAC dei componenti le Commissioni giudicatrici, verranno applicate le seguenti regole:
 - a. la Commissione di gara è nominata dal CEV che, comunque, potrà richiedere all'Ente l'indicazione di una rosa di candidati per la relativa scelta. Per le procedure gestite direttamente dall'Ente, questo potrà delegare al CEV il compito di individuare oltreché nominare i membri della Commissione giudicatrice, facendo uso ove possibile dell'apposito Albo all'uopo attivato.
 - b. La Commissione è costituita in tutti i casi in cui il criterio di aggiudicazione sia l'offerta economicamente più vantaggiosa. Di norma la Commissione sarà costituita da tre membri, salvo particolari esigenze manifestate dall'Ente.
 - c. Nel caso di componenti esterni all'Ente, le spese di costoro resteranno a carico dell'Ente, che stabilisce il compenso secondo la propria regolamentazione interna.

Articolo 21 - Casi di incompatibilità ed astensione dei commissari

1. I componenti delle commissioni sono scelti nel rispetto delle previsioni di cui all'art.77 del D.Lgs. 50/2016.
2. Il Commissario nominato ha l'obbligo di astenersi nei casi previsti dall'art. 51 del codice di procedura civile; anche a tale fine, il Commissario rilascia preliminarmente alla nomina apposita dichiarazione attestante l'assenza di cause di conflitto d'interesse o d'incompatibilità, ovvero cause di astensione.
3. Qualora una delle condizioni di incompatibilità dovesse manifestarsi dopo la nomina di taluno dei commissari, costui è tenuto a comunicare tempestivamente il sopravvenire della condizione di incompatibilità.
4. I membri della Commissione devono svolgere i propri compiti con indipendenza, imparzialità ed autonomia. Attesa l'importanza e la delicatezza della loro funzione, devono mantenere la massima riservatezza ed evitare di fornire qualsivoglia informazione sull'attività da loro svolta, fatta eccezione per le informazioni divulgate nel corso delle sedute qualificate come pubbliche.

Articolo 22 - Modalità di funzionamento della Commissione

1. Al Presidente competono tutte le funzioni di ordine del giorno, coordinamento dei lavori e responsabilità della conduzione delle istruttorie e della redazione dei verbali.
2. Tutte le attività della Commissione devono essere verbalizzate.
3. La Commissione delibera le valutazioni e le assegnazioni di punteggio alla presenza di tutti i componenti (cd. Collegio perfetto) e con valutazione palese. Le valutazioni e\o il punteggio sono attribuiti a maggioranza assoluta dei componenti. Gli eventuali componenti dissenzienti hanno il dovere di motivare, con attestazione riprodotta nel verbale della seduta, le ragioni del voto contrario.
4. Il dettaglio delle attività della Commissione è disciplinato di volta in volta nella *lex specialis*.

Articolo 23 - Attività svolta dal CEV su specifica richiesta dell'Ente

1. L'Ente potrà richiedere supporto al CEV, che si riserva di concederlo, per:
 - a) la redazione del capitolato speciale di appalto.
 - b) la redazione di eventuali atti aggiuntivi alla normale documentazione di gara;

Consorzio CEV

Sede legale e operativa: Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona

Reg.Impr.VR/C.F./P.I. 3274810237 - REA 323620

Tel. 045 8105097 - Fax 045 8359618 - info@consorziocev.it - info@pec.consorziocev.it - www.consorziocev.it



I costi per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1 lettere a) e b) verranno quantificati da CEV a seconda della tipologia di gara che si andrà a bandire e comunicati dal CEV al RUP.

SEZIONE V – Regole relative alle procedure gestite integralmente dal CEV

Articolo 24 – Rapporti tra Ente e CEV e compiti di ciascuno

1. Su richiesta dell'Ente il CEV potrà gestire integralmente le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi fruendo della Piattaforma.

In tal caso l'Ente dovrà fornire al CEV ogni necessario elemento per organizzare la procedura e perciò, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la progettazione completa e dettagliata – conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 23 del D.lgs. 50/16 –, il capitolato speciale di opere e/o forniture, nonché ogni altra necessaria informazione ritenuta anche solo utile dal CEV.

2. In ipotesi di esplicita richiesta dell'Ente, il CEV potrà onerarsi altresì della redazione del capitolato speciale di opere e/o forniture e/o servizi, previa dazione da parte dell'Ente di ogni utile elemento e/o informazione, tuttavia in tal caso l'Ente, nel conferire anche codesto incarico, dovrà esimere il CEV da qualunque responsabilità rispetto alla non piena rispondenza del capitolato speciale ai desiderata dell'Ente.

3. Il CEV provvederà a predisporre ogni documento necessario all'espletamento della procedura nel rispetto della normativa vigente, richiedendo, ove necessario, ogni utile informazione all'Ente.

Redatta la documentazione di gara ad opera del CEV, la stessa sarà visionata dall'Ente e dallo stesso validata, dopodiché avrà luogo la fase di pubblicità della procedura a cura del CEV ma a spese dell'Ente.

4. La nomina del Responsabile Unico del Procedimento di gara (RUP della fase di affidamento) spetterà al CEV, mentre la nomina del RUP in fase di esecuzione spetterà all'Ente.

5. Nel caso in cui il CEV sia incaricato di gestire una "procedura sotto soglia" ex art. 36 D.Lgs. 50/16, la scelta degli operatori economici da invitare avverrà ad opera dell'Ente in base all'Albo Fornitori CEV; il RUP della fase di affidamento potrà disattendere la scelta compiuta per motivi di legittimità.

Qualora l'Ente non effettui la scelta che gli compete o la stessa sia disattesa dal RUP della fase di affidamento, l'individuazione degli operatori economici avverrà ad opera del CEV, sempre in base all'Albo Fornitori e nel rispetto dei dettami imposti dalla normativa.

6. Redatti gli atti di gara ad opera del CEV e validati gli stessi da parte dell'Ente, nonché espletate le pubblicità di rito, avrà luogo lo svolgimento della procedura di gara sotto la vigilanza del RUP della fase di affidamento.

7. Terminata la procedura con la proposta di aggiudicazione l'Ente verrà chiamato a verificare le attività svolte dal CEV e successivamente il CEV provvederà all'aggiudicazione ed a eseguire i controlli previsti dalla normativa vigente.

L'attività del CEV si riterrà conclusa con l'aggiudicazione divenuta efficace ex art. 32 del D.lgs 50/2016.

8. Il CEV si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di non accettare gli incarichi o taluni di questi che l'Ente dovesse rivolgergli a norma del presente articolo.

Consorzio CEV

Sede legale e operativa: Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona

Reg.Impr.VR/C.F./P.I. 3274810237 - REA 323620

Tel. 045 8105097 - Fax 045 8359618 - info@consorziocev.it - info@pec.consorziocev.it - www.consorziocev.it



Articolo 25 – Obblighi dell'Ente

1. Sarà onere dell'Ente fornire al CEV ogni necessario elemento e/o informazione anche semplicemente utile alla redazione degli atti prodromici all'espletamento della procedura e per lo svolgimento della stessa, e ciò anche a prescindere da esplicite richieste del CEV.
2. Sarà altresì onere dell'Ente:
 - a) rimborsare il contributo A.N.A.C. anticipato dal CEV;
 - b) l'adempimento alle pubblicità richieste dal tipo di procedura, nell'eventualità che non siano fatturate all'Aggiudicatario direttamente dal CEV;
 - c) corrispondere direttamente o rimborsare ogni costo della commissione giudicatrice;
 - d) rimborsare ogni altra spesa documentata che il CEV dovesse affrontare in ragione di quanto commissionato dall'Ente a norma dell'art. 24 che precede.
 - e) nel caso di contenzioso relativo alla fase di affidamento la suddivisione delle spese legali sarà definita di volta in volta con il Consorzio CEV.

Articolo 26 – Nomina della commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice sarà nominata dal RASA (Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante) del CEV. È facoltà dell'Ente individuare un componente della Commissione giudicatrice.
 2. La commissione sarà costituita in tutti i casi in cui il criterio dell'aggiudicazione sia l'offerta economicamente più vantaggiosa.
- Di norma la commissione sarà costituita da tre membri, salvo particolari esigenze manifestate dall'Ente.

Articolo 27 – Norma di rinvio

1. Troveranno applicazione anche per le procedure di gara integralmente gestite dal CEV e ove compatibili le disposizioni di cui alle precedenti Sezioni, in particolare quelle di cui agli artt. 21, 22 e 23 che precedono.

Verona, 22 dicembre 2021

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Andrea Augusto Tasinato

Allegati:

Allegato *sub 1*: Quota Consortile per il servizio di gestione appalti

Consorzio CEV

Sede legale e operativa: Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona

Reg.Impr.VR/C.F./P.I. 3274810237 - REA 323620

Tel. 045 8105097 - Fax 045 8359618 - info@consorziocev.it - info@pec.consorziocev.it - www.consorziocev.it



Allegato sub 1 Regolamento CdC 2022

QUOTE ANNUALI CONSORTILI IN VIGORE DA 01/2022	
Utilizzo sistema e-procurement (Albo e gare)	€ 3.000,00
Servizio ANALISI DOCUMENTALE (SEZIONE III - Regole relative alle procedure per cui si svolge l'analisi documentale - Articolo 14 del Regolamento C.d.C.)	€ 3.000,00 A GARA
Servizio procedure gestite in collaborazione dagli Enti ed il CEV (SEZIONE IV - Regole relative alle procedure gestite in collaborazione dagli Enti ed il CEV - da Articolo 15 a 23 del Regolamento C.d.C.)	€ 3.000,00 A GARA
Servizio gestione integrale di gara - Procedure ex art. 60 e 61 del D.Lgs 50/2016 - (SEZIONE V- Regole relative alle procedure gestite integralmente dal CEV - da Articolo 24 a 27 del Regolamento C.d.C.)	€ 4.000,00 A GARA
Servizio gestione integrale di gara - Procedure DIVERSE da quelle ex art. 60 e 61 del D.Lgs 50/2016 - (SEZIONE V- Regole relative alle procedure gestite integralmente dal CEV - da Articolo 24 a 27 del Regolamento C.d.C.)	€ 3.500,00 A GARA
Gestione di project financing ex art. 183 del D.Lgs 50/2016	ATTIVITA' DA VALUTARE IN BASE ALL'EFFORT

Consorzio CEV

Sede legale e operativa: Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona

Reg.Impr.VR/C.F./P.I. 3274810237 - REA 323620

Tel. 045 8105097 - Fax 045 8359618 - info@consorziocev.it - info@pec.consorziocev.it - www.consorziocev.it

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

(Provincia di Verona)

OGGETTO: Parere dell'Organo di revisione sulla proposta di delibera e.e. n. 1197 del 13/07/2022 avente per oggetto:

ADESIONE AL CONSORZIO CEV. APPROVAZIONE STATUTO E REGOLAMENTI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

composto da:

Dott. Massimo Venturato - presidente
Dott. Riccardo Bonivento - componente
Dott. Claudio Sernagiotto - componente

VISTO

la proposta di delibera C.C. n.1197 del 13/07/2022 avente per oggetto:
ADESIONE AL CONSORZIO CEV. APPROVAZIONE STATUTO E REGOLAMENTI
dello Statuto del Consorzio a cui si propone di aderire;
del Regolamento Consortile del Consorzio Energia Veneto;
del Regolamento della Centrale di Committenza;

TENUTO CONTO

di quanto previsto dall'art. 239 c. 1 lettera b) punto 3) del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO

che non è stato predisposto un budget che accompagna la proposta di adesione al Consorzio;
che dalla proposta di delibera si evince che per l'ingresso al Consorzio CEV si prevede di versare al Fondo consortile la quota di adesione "una tantum" di € 100,00 e, a partire dall'anno 2023, il versamento di una quota associativa annua pari ad € 300 oltre ad una quota variabile correlata al numero di abitanti del Comune di Valeggio sul Mincio, calcolata al 31/12 dell'anno precedente, arrotondata ai 10 Euro successivi e, pertanto, stimata in circa Euro 2.670,00 annui;

RACCOMANDANDO

che dette risorse siano destinate solamente per l'attività di servizio erogato dal Consorzio e non per il pagamento di spese di gestione e ciò per non incorrere nel mancato rispetto al divieto di soccorso finanziario di cui all'art. 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

che in futuro non ci siano altre erogazioni a favore del Consorzio CEV di Verona;
di verificare da un punto di vista amministrativo se la *governance* proposta del Consorzio CEV di Verona è coerente con l'apporto di risorse da parte dei soci tra i quali il Comune di Valeggio sul Mincio;

VISTO

i pareri favorevoli sulla proposta di delibera di cui sopra sulla regolarità tecnica da parte del Responsabile di Area Amministrativa Affari Generali Dott.ssa Anna Chiara Ferroni e sulla regolarità contabile da parte del Responsabile dei servizi finanziari Dott. Emilio Scarpari entrambi del 13/07/2022;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE


sulla proposta di delibera citata in oggetto.

Il, 14 luglio 2022


Il Collegio dei Revisori

del Comune di Valeggio Sul Mincio (VR)


Dott. Massimo Venturato



Dott. Riccardo Bonivento



Dott. Claudio Sernagiotto





COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta N. 2022 / 1197

Unità Proponente: AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

**OGGETTO: ADESIONE AL CONSORZIO CEV. APPROVAZIONE STATUTO E
REGOLAMENTI.**

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 13/07/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FERRONI ANNA CHIARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta N. 2022 / 1197

Unità Proponente: AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

**OGGETTO: ADESIONE AL CONSORZIO CEV. APPROVAZIONE STATUTO E
REGOLAMENTI.**

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 13/07/2022

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
SCARPARI EMILIO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 42 del 21/07/2022

AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

**Oggetto: ADESIONE AL CONSORZIO CEV. APPROVAZIONE STATUTO E
REGOLAMENTI..**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 08/08/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SCARPARI EMILIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 42 del 21/07/2022

**Oggetto: ADESIONE AL CONSORZIO CEV. APPROVAZIONE STATUTO E
REGOLAMENTI..**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 27/07/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 17/08/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SCARPARI EMILIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)